

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 30-3870

Parziale modifica all'allegato A della D.G.R. n. 31-3562 del 16/07/2021 di approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2021/2022 e delle relative istruzioni operative supplementari.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

con la D.G.R. n. 31-3562 del 16/07/2021 è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2021/2022 (Allegato A) e le relative Istruzioni operative supplementari (Allegato B);

l'Associazione Vittime della Caccia ha proposto ricorso avanti al TAR Piemonte per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della suddetta deliberazione nelle parte in cui non ha previsto l'indicazione del carniere stagionale per le specie: canapiglia e beccaccino all'Allegato A, punto 2.4.

Dato atto che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, con il supporto del Settore Avvocatura, risulta che:

secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (ex pluris, TAR Marche n. 272/2019, TAR Liguria n. 547/2021) *“la individuazione del limite di prelievo stagionale non può essere assorbita da quella del limite di prelievo giornaliero (...), ma deve essere autonomamente valutata ed esplicitata nel calendario venatorio, in quanto strumento complementare di tutela della fauna selvatica, la cui utilizzazione potrebbe condurre ad una disciplina dell'esercizio della caccia più restrittiva»* (così CdS, ord. n. 5771/2018);

è, pertanto, necessario, al fine di adeguare il vigente calendario venatorio al suddetto orientamento giurisprudenziale, modificare la sopra ricordata deliberazione n. 31-3562 del 16/07/2021 prevedendo un carniere stagionale per tutte le specie indicate al punto 1 dell'allegato A ad esclusione della minilepre, stante *lo status* di specie alloctona al territorio italiano e in particolare:

- sostituire l'impugnato punto 2.4 dell'Allegato A *“calendario venatorio per la stagione 2021/2022”* della D.G.R. n. 31-3562 del 16/07/2021 così come segue: *“2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 50 allodole, 25 codoni, 30 beccaccini, 20 canapiglie, 50 alzavole, 50 gallinelle d'acqua, 100 germani reali, 20 marzaiole, 35 fischioni, 40 folaghe, 200 tordi sp. bottaccio, 100 tordi sp. sassello, 150 cesene. Ad esclusione della minilepre, per la quale non è previsto un carniere stagionale, stante lo status di specie alloctona, durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie: cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia, colombaccio non superiore a 400”*.

Ritenuto di approvare la parziale modifica alla D.G.R. n. 31-3562 del 16/07/2021 come sopra riportato.

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca di provvedere, a fini informativi, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare la parziale modifica alla D.G.R. n. 31-3562 del 16/07/2021 disponendo di sostituire il punto 2.4 del suo Allegato A “*calendario venatorio per la stagione 2021/2022*” così come segue:

“2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 50 allodole, 25 codoni, 30 beccaccini, 20 canapiglie, 50 alzavole, 50 gallinelle d'acqua, 100 germani reali, 20 marzaiole, 35 fischioni, 40 folaghe, 200 tordi *sp.* bottaccio, 100 tordi *sp.* sassello, 150 cesene. Ad esclusione della minilepre, per la quale non è previsto un carniere stagionale, stante *lo status* di specie alloctona, durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie: cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia, colombaccio non superiore a 400”;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

- di demandare al Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)